

Ordinanza dell'UFAM concernente le misure fitosanitarie per le foreste (OMF-UFAM)

916.202.2

del 29 novembre 2017 (Stato 1° gennaio 2020)

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM),

visti gli articoli 22, 23, 32 e 36 dell'ordinanza del 31 ottobre 2018¹ sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (OSalV),²

ordina:

Art. 1 Equivalenze terminologiche e diritto applicabile

¹ Salvo disposizioni contrarie negli allegati 2–4, le equivalenze terminologiche tra gli atti normativi dell'UE citati nella presente ordinanza e la presente ordinanza figurano nell'allegato 1 numero 1.

² Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell'UE che, a loro volta, rimandano ad altri atti dell'UE, in luogo di tali atti dell'UE si applica il diritto svizzero di cui all'allegato 1 numero 2.

Art. 2 Esclusione temporanea dal divieto d'importazione

Le merci temporaneamente escluse dal divieto d'importazione, le condizioni d'importazione e la durata dell'esclusione dal divieto d'importazione sono indicate nell'allegato 2.

Art. 3³ Misure contro nuovi organismi nocivi

Le misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi che potrebbero rivelarsi particolarmente pericolosi e non figurano nell'allegato 1 dell'ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 2019⁴ concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC) sono indicate nell'allegato 3.

RU **2017** 7603

¹ RS **916.20**

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAM del 19 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4989).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAM del 19 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4989).

⁴ RS **916.201**

Art. 4⁵ Misure speciali in caso di rischio fitosanitario elevato

Le misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l'introduzione e la diffusione di determinati organismi nocivi di cui all'allegato 1 OSalV-DEFR-DATEC⁶ sono indicate nell'allegato 4.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAM del 19 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019 4989**).

⁶ RS **916.201**

Allegato 17
(art. 1)

Equivalenze terminologiche e diritto applicabile

1 Equivalenze terminologiche

Salvo disposizioni contrarie negli allegati 2–4, le espressioni qui appresso degli atti normativi dell'UE citati nella presente ordinanza hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti:

Unione europea	Svizzera
a. Espressioni in italiano	
Comunità europea / Comunità	Svizzera
Unione europea / Unione	Svizzera
Commissione europea / Commissione	Servizio fitosanitario federale (SFF)
Stati membri	Cantoni
Stati terzi	Stati terzi secondo l'art. 2 lett. k OSaIV
Introduzione nel territorio della Comunità	Importazione in Svizzera da uno Stato terzo
Zona infestata	Focolaio d'infestazione
b. Espressioni in tedesco	
Europäische Gemeinschaft / Gemeinschaft	Schweiz
Europäische Union / Union	Schweiz
Europäische Kommission / Kommission	Eidgenössischer Pflanzenschutzdienst (EPSD)
Mitgliedstaaten	Kantone
Einfuhr in das Gebiet der Union / Gemeinschaft	Einfuhr aus einem Drittland in die Schweiz
Befallszone	Befallsherd
Ausrottung	Tilgung
Kahlschlagzone	Fokuszone
c. Espressioni in francese	
Union européenne / Union	Suisse
Commission européenne / Commission	Service phytosanitaire fédéral (SPF)
États membres	Cantons
Importation dans l'Union / la Communauté	Importation en provenance d'un Pays tiers
Zone contaminée	Foyer de contamination

⁷ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O dell'UFAM del 19 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4989).

2 Diritto applicabile

Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell'UE che, a loro volta, rimandano ad altri atti dell'UE, in luogo di tali atti dell'UE si applica il diritto svizzero seguente:

Unione europea

Svizzera

Direttiva 92/90/CEE della Commissione, Art. 76–82 OSaIV del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione, GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38.

Direttiva 92/105/CEE della Commissione, Art. 83–88 OSaIV del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione, GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22.

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, OSaIV dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

Art. 13 cpv. 1

Art. 13a cpv. 1

Art. 13c cpv. 1

Art. 7 cpv. 2 e 3 OSaIV-DEFR-DATEC⁸

Art. 43 cpv. 1, 46 e 49 cpv. 1 e 5 OSaIV

Art. 43 cpv. 2 – 4 e 64 OSaIV

Unione europea

Svizzera

Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli, GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16.

Art. 47 cpv. 2 OSaIV

Allegato 2⁹
(art. 2)

Merci temporaneamente escluse dal divieto d'importazione, condizioni d'importazione e durata dell'esclusione dal divieto d'importazione

1 Vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.*, nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea

1.1 Esclusione dal divieto d'importazione

L'importazione di vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.*, a eccezione dei frutti e delle sementi originari della Repubblica di Corea, è temporaneamente esclusa dal divieto d'importazione, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. l'importatore dispone di uno spazio adeguato per la quarantena di cui al numero 10 dell'allegato della decisione 2002/499/CE¹⁰;
- b. il fornitore figura nell'elenco, aggiornato annualmente dalla Repubblica di Corea, dei vivai riconosciuti per l'esportazione in Europa di cui al numero 3 dell'allegato della decisione 2002/499/CE;
- c. i vegetali soddisfano, oltre ai requisiti di cui all'allegato 7 numero 92 OSaIV-DEFR-DATEC¹¹, i requisiti stabiliti nell'allegato della decisione 2002/499/CE.

1.2 Notifica di una partita destinata all'importazione

La data prevista d'arrivo di una partita destinata all'importazione contenente vegetali di cui al numero 1.1, la sua quantità e il luogo di sbarco della partita nell'UE devono essere comunicati al SFF almeno con una settimana di anticipo.

1.3 Durata dell'esclusione dal divieto d'importazione

L'esclusione dal divieto d'importazione si applica durante i periodi indicati all'articolo 4 della decisione 2002/499/CE.

⁹ Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O dell'UFAM del 19 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4989).

¹⁰ Decisione 2002/499/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.*, nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea, GU L 168 del 27.6.2010, pag. 53; modificata da ultimo dalla decisione 2010/646/UE, GU L 281 del 27.10.2010, pag. 98.

¹¹ RS 916.201

1.4 Disposizione speciale

Laddove, conformemente alla decisione 2002/499/CE, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.

2 Vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.*, nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone

2.1 Esclusione dal divieto d'importazione

L'importazione di vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.*, a eccezione dei frutti e delle sementi originari del Giappone, è temporaneamente esclusa dal divieto d'importazione, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. l'importatore dispone di uno spazio adeguato per la quarantena di cui al numero 10 dell'allegato della decisione 2002/887/CE¹²;
- b. il fornitore figura nell'elenco, aggiornato annualmente dal Giappone, dei vivai riconosciuti per l'esportazione in Europa di cui al numero 3 dell'allegato della decisione 2002/887/CE;
- c. i vegetali soddisfano, oltre ai requisiti di cui all'allegato 7 numero 92 OSaIV-DEFR-DATEC, i requisiti stabiliti nell'allegato della decisione 2002/887/CE.

2.2 Notifica di una partita destinata all'importazione

La data prevista d'arrivo di una partita destinata all'importazione contenente vegetali di cui al numero 2.1, la loro quantità e il luogo di sbarco della partita nell'UE devono essere comunicati al SFF almeno con una settimana di anticipo.

2.3 Durata dell'esclusione dal divieto d'importazione

L'esclusione dal divieto d'importazione si applica durante i periodi indicati all'articolo 4 della decisione 2002/887/CE.

2.4 Disposizione speciale

Laddove, conformemente alla decisione 2002/887/CE, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.

¹² Decisione 2002/887/CE della Commissione, dell'8 novembre 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.*, nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone, GU L 309 del 12.11.2002, pag. 8; modificata da ultimo dalla decisione 2010/645/UE, GU L 281 del 27.10.2010, pag. 96.

Allegato 3¹³
(art. 3)

Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi che potrebbero rivelarsi particolarmente pericolosi e non figurano nell'allegato 1 OSaIV-DEFR-DATEC¹⁴

1 *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.

1.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. si applicano gli articoli 1–7 della decisione 2002/757/CE¹⁵ e gli allegati I e II ivi menzionati.

1.2 Disposizioni speciali

1.2.1 I vegetali sensibili, il legname sensibile e le cortecce sensibili che soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dalla decisione 2002/757/CE possono essere introdotti anche in Svizzera.

1.2.2 Invece del termine stabilito all'articolo 6 paragrafo 2 della decisione 2002/757/CE, si applica il termine stabilito dal Servizio fitosanitario federale (SFF). Il SFF comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.

1.2.3 Laddove, conformemente agli articoli 5, 6 capoversi 2 e 3, 6a e 7 della decisione 2002/757/CE, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.

2 ...

¹³ Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O dell'UFAM del 19 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4989).

¹⁴ RS 916.201

¹⁵ Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov., GU L 252, del 20.9.2002, modificata da ultimo dalla decisione 2016/1967/UE, GU L 303, del 10.11.2016, pag. 21.

Allegato 4¹⁶
(art. 4)

Misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi di cui all'allegato 1 OSaIV-DEFR-DATEC

1 Merci con materiale da imballaggio in legno proveniente da Stati terzi

1.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi di cui all'allegato 1 OSaIV-DEFR-DATEC¹⁷, in caso di rischio fitosanitario elevato, all'importazione di merci con materiale da imballaggio in legno proveniente da Stati terzi si applicano gli articoli 1–5 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1137¹⁸.

1.2 Disposizioni speciali

- 1.2.1 Laddove, conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1137, si parla di materiale da imballaggio in legno originario della Cina, nella presente ordinanza s'intende materiale da imballaggio in legno proveniente da Stati terzi secondo l'articolo 2 lettera k OSaIV.
- 1.2.2 Laddove, conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1137, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il Servizio fitosanitario federale (SFF).
- 1.2.3 Le merci di cui al numero 1.2.8 introdotte con materiale da imballaggio in legno devono essere notificate al SFF due giorni lavorativi prima dell'importazione. La vendita e la distribuzione di tali merci sono bloccate fintanto che il controllo del SFF non attesta che il materiale da imballaggio in legno è indenne e sono soddisfatti i requisiti dell'allegato 7 numeri 9–14 OSaIV-DEFR-DATEC.
- 1.2.4 le unità d'imballaggio devono essere depositate temporaneamente con il sigillo originale.
- 1.2.5 Le merci con materiale da imballaggio in legno devono essere depositate temporaneamente in modo da consentire agli ispettori del SFF di accedere facilmente alle unità di imballaggio e al loro contenuto.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O dell'UFAM del 19 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4989).

¹⁷ RS 916.201

¹⁸ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1137 della Commissione, del 10 agosto 2018, concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno utilizzato per il trasporto di prodotti originari di alcuni Stati terzi, GU L 205 del 14.8.2018, pag. 54.

- 1.2.6 I controlli del SFF sono effettuati:
- se l'importatore ha notificato l'importazione della merce almeno due giorni lavorativi prima: immediatamente dopo l'arrivo della merce nel luogo d'ispezione;
 - nei casi rimanenti: entro due giorni lavorativi dall'arrivo della merce nel luogo d'ispezione.
- 1.2.7 Se il controllo non ha dato luogo a contestazioni, il SFF conferma, per scritto, lo sblocco della vendita o della distribuzione del lotto.
- 1.2.8 Invece dell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2018/1137, si applica la seguente tabella:

Codice NC / voce di tariffa doganale	Descrizione
	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi
2506	Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2514	Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2515	Marmi, travertini, calcare di Ecaussines e altre pietre calcaree da taglio o da costruzione, di una densità apparente pari o superiore a 2,5, e alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2516	Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2517	Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o di altro tipo, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di residui industriali simili, anche contenente materie comprese nella prima parte del testo di questa voce; tarmacadam; granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente
2518	Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite
2521	Pietre calcaree da fonderia (castine); pietre da calce o da cemento
2526	Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco

Codice NC / voce di tariffa doganale	Descrizione
Legno, carbone di legno e prodotti in legno	
4401	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura, di legno
4421	Altri lavori di legno
Sughero e lavori di sughero	
4504	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato
Carta e cartone; lavori di pasta di carta, di carta o di cartone	
4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa
Copricapi e parti di copricapi	
6501	Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili	
6801	Blocchetti, bordi per marciapiedi, e lastre per pavimentazioni, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)
6802	Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere e simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente
6803	Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata
6804	Mole e oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie
6810	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati
6811	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili

Codice NC / voce di tariffa doganale	Descrizione
6815	Lavori di pietra o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove
	Prodotti ceramici
6901	Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi ceramici di farine silicee fossili (p. es. kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili
6902	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili
6904	Mattoni da costruzione; tavelloni o volterrane, copriferro e elementi simili di ceramica
6905	Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica e altri prodotti ceramici per l'edilizia
6906	Tubi, grondaie e accessori per tubazioni, di ceramica
6907	Piastrelle, lastre da pavimentazione e da rivestimento, di ceramica, cubi, tessere e articoli simili per mosaici verniciate o smaltate, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, anche su supporto; pezzi per la lavorazione finale, di ceramica
6912	Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica esclusa la porcellana
6914	Altri lavori di ceramica
	Vetro e lavori di vetro
7003	Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato
7004	Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato
7005	Vetro del tipo «float glass» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro
7008	Vetri isolanti a pareti multiple
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

Codice NC / voce di tariffa doganale	Descrizione
	Perle naturali o da allevamento, pietre preziose, gioielli o simili, metalli preziosi, metalli preziosi placcati e prodotti derivati; gioielli fantasia; monete
7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
7110	Platino, greggio o semilavorato, o in polvere
	Ferro e acciaio
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, placcati o rivestiti
	Lavori di ghisa, ferro o acciaio
7303	Tubi e profilati cavi, di ghisa
7304	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio
7305	Altri tubi (p. es. saldati o ribaditi) di sezione circolare, di diametro esterno eccedente 406,4 mm, di ferro o di acciaio
7306	Altri tubi e profilati cavi (p. es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio
7307	Accessori per tubi (p. es. raccordi, gomiti, manicotti) di ghisa, ferro o acciaio
7313	Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti
7317	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio
	Rame e lavori di rame
7411	Tubi di rame
7412	Accessori per tubi (p. es. raccordi, gomiti, manicotti) di rame
7415	Punte, chiodi, puntine, rampini e articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) e articoli simili, di rame
	Alluminio e lavori di alluminio
7608	Tubi di alluminio
7609	Accessori per tubi (p. es. raccordi, gomiti, manicotti) di alluminio

Codice NC / voce di tariffa doganale	Descrizione
	Altri metalli non preziosi; cermeti; lavori di questi materiali
8101	Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi
8102	Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi
	Attrezzi, utensili taglienti, posate in metalli non preziosi; parte di questi prodotti, in metalli non preziosi
8205	Utensili e utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili o tagliatrici a idrogetto; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale
	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e strumenti meccanici; parti di queste macchine o apparecchi
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)
8424	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto
8465	Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili
8467	Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano
	Macchine e apparecchi elettrici e altri apparecchi elettrotecnici come pure loro parti; registratori e riproduttori di suoni, videoregistratori e videoriproduttori come pure parti e accessori per questi apparecchi
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione
	Automobili, trattori, motociclette, biciclette e altri veicoli agricoli; loro parti e accessori
8708	Parti e accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

2 *Anoplophora chinensis* (Forster)

2.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (Forster), in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–8 della decisione di esecuzione 2012/138/UE¹⁹ e gli allegati I e II ivi menzionati nonché la norma internazionale per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 5²⁰ dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ivi menzionata.

2.2 Disposizioni speciali

2.2.1 I vegetali specificati che soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2012/138/UE possono essere introdotte anche in Svizzera.

2.2.2 Invece dei termini stabiliti agli articoli 5–7 della decisione di esecuzione 2012/138/UE, si applicano i termini stabiliti dal SFF. Il SFF comunica i termini ai Cantoni in forma adeguata.

2.2.3 Laddove, conformemente agli articoli 3, 5 capoverso 2, 6 capoverso 2, 7 capoverso 1 e 8 della decisione di esecuzione 2012/138/UE, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.

3 *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhner) Nickle et al.

3.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhner), in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–17 della decisione di esecuzione 2012/535/UE²¹ e gli allegati I-III ivi menzionati.

3.2 Disposizioni speciali

3.2.1 I vegetali sensibili, il legname sensibile e le cortecce sensibili che soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2012/535/UE possono essere introdotti anche in Svizzera.

¹⁹ Decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora chinensis* (Forster), GU L 64 del 3.3.2012, modificata da ultimo dalla decisione 2014/356/UE, GU L 175 del 14.6.2014, pag. 38.

²⁰ L'ISPM n. 5 «Glossary of Phytosanitary Terms» (edizione del 29.05.2017) può essere scaricato gratuitamente dal sito www.ippc.int > Core Activities > Standard & Implementation > Standard Setting > Adopted Standards.

²¹ Decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione, del 26 settembre 2012, relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell'Unione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Buhner) Nickle et al. (nematode del pino), GU L 266, del 2.10.2012, pag. 42, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/618, GU L 102 del 23.4.2018, pag. 17.

- 3.2.2 Invece dei termini stabiliti agli articoli 5, 9 e 11 capoverso 3 della decisione di esecuzione 2012/535/UE, si applicano i termini stabiliti dal SFF. Il SFF comunica i termini ai Cantoni in forma adeguata.
- 3.2.3 Laddove, conformemente all'articolo 2 capoversi 2 e 3 e agli articoli 4, 5 capoverso 2, 9 capoversi 1, 2, 4 e 5 e 13–17 della decisione di esecuzione 2012/535/UE, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.

4 *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky)

4.1 **Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione**

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky), in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–9 della decisione di esecuzione (UE) 2015/893²² e gli allegati I-III ivi menzionati.

4.2 **Disposizioni speciali**

- 4.2.1 I vegetali specificati, il legname specificato e il materiale da imballaggio di legno specificato che soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/893 possono essere introdotti anche in Svizzera.
- 4.2.2 Invece dei termini stabiliti agli articoli 6–8 della decisione di esecuzione (UE) 2015/893, si applicano i termini stabiliti dal SFF. Il SFF comunica i termini ai Cantoni in forma adeguata.
- 4.2.3 Laddove, conformemente agli articoli 7 capoverso 2, 8 e 9 della decisione di esecuzione (UE) 2015/893, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.
- 4.2.4 In Svizzera, il legname specificato di cui all'articolo 1 lettera b della decisione di esecuzione (UE) 2015/893 è definito come segue: legname ottenuto in tutto o in parte dai vegetali specificati, che soddisfa i seguenti criteri:
- si tratta di legno, escluso il materiale da imballaggio di legno, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale; e

²² Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione, del 9 giugno 2015, relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky); versione secondo la GU L 146 dell'11.6.2015, pag. 16.

b. figura tra le seguenti descrizioni:

Codice NC / voce di tariffa doganale	Descrizione
4401.1200	Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401.2200	Legno, diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle
ex 4401.4000	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
ex 4403.1290	Legno grezzo trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403.9300	Legno di faggio (<i>Fagus</i> spp.), la cui dimensione massima della sezione trasversale è uguale o superiore a 15 cm, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403.9400	Legno di faggio (<i>Fagus</i> spp.), altri, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403.9500	Legno di betulla (<i>Betula</i> spp.), la cui dimensione massima della sezione trasversale è uguale o superiore a 15 cm, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403.9600	Legno di betulla (<i>Betula</i> spp.), altri, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403.9700	Legno di pioppo (<i>Populus</i> spp.), anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403.9900	Legno diverso da quello di conifere o tropicale (diverso dal faggio (<i>Fagus</i> spp.), dal pioppo (<i>Populus</i> spp.) o dalla betulla (<i>Betula</i> spp.), grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4404.2000	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traverse di legno per strade ferrate
4407.9200	Legno di faggio (<i>Fagus</i> spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm
4407.93	Legno di acero (<i>Acer</i> spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm
4407.95	Legno di frassino (<i>Fraxinus</i> spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm
4407.96	Legno di betulla (<i>Betula</i> spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm

Codice NC / voce di tariffa doganale	Descrizione
4407.97	Legno di pioppo (<i>Populus</i> spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere (diverso dal faggio (<i>Fagus</i> spp.), dall'acero (<i>Acer</i> spp.), dal frassino (<i>Fraxinus</i> spp.), dalla betulla (<i>Betula</i> spp.) o dal pioppo (<i>Populus</i> spp.), segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm
9406.1000	Costruzioni prefabbricate di legno

5 *Fusarium circinatum* (Nirenberg & O'Donnell)

5.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Fusarium circinatum* (sin. *Gibberella circinata*) Nirenberg & O'Donnell, in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–15 della decisione 2007/433/CE²³ e gli allegati I e II ivi menzionati.

5.2 Disposizioni speciali

- 5.2.1 I vegetali specificati che soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dalla decisione 2007/433/CE possono essere introdotti anche in Svizzera.
- 5.2.2 Invece dei termini stabiliti all'articolo 5 della decisione 2007/433/CE, si applicano i termini stabiliti dal SFF. Il SFF comunica i termini ai Cantoni in forma adeguata.
- 5.2.3 Laddove, conformemente all'articolo 12 della decisione 2007/433/CE, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.

²³ Decisione 2007/433/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Gibberella circinata* Nirenberg & O'Donnell; versione secondo GU L 161 del 22.6.2007, pag. 66.